



# **COMUNE DI ACQUI TERME**

## **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**ORDINANZA N. 19 DEL 25/03/2020**

### **IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTI**, in particolare, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO**, altresì, il DPCM del 22 marzo 2020 recante nuove ed aggiuntive misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

**TENUTO CONTO** che i provvedimenti citati, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

**CONSIDERATO** che il mercato settimanale delle giornate del Martedì e Venerdì, costituisce un importante elemento attrattore di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

**RILEVATO** che, dalla lettura dei DPCM dell’8, 9, 11 marzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 e dalla lettura del DPCM dell’22 marzo, si evince che per le attività che non sono sospese deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**OSSERVATO** che, anche tenuto conto di quanto si legge nelle FAQ governative in merito ai DPCM dell’8 e 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, per poter assicurare l’adempimento delle misure di sicurezza, i mercati dovrebbero essere recintati e con accessi controllati;

**RITENUTO** che il rispetto di dette condizioni non sia configurabile nei mercati cittadini, perché la misura della recinzione e del controllo degli accessi richiederebbe un dispiegamento di forze non disponibili allo stato attuale, essendo tutte impegnate nel compimento delle attività di controllo del rispetto delle vigenti norme;

**RITENUTO**, pertanto, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si renda necessario disporre la sospensione dei mercati cittadini a far data dal 26 marzo sino al 03 Aprile p.v., salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

VISTI

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- gli artt. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**ORDINA**

**la sospensione di tutti i mercati cittadini a far data dal 26 marzo 2020 sino al 03 Aprile 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni**

**AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

**DEMANDA**

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

**DISPONE**

che la presente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;

**INFORMA**

· che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;

· che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO  
Lorenzo Giuseppe Lucchini

